



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO l'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce il Fondo sociale per occupazione e formazione;

VISTA la legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante *"Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro"*;

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante *"Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183"*;

VISTO il decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, recante *"Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183"*;

VISTO il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che all'articolo 53-ter ha previsto la concessione di un trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa, alle condizioni ivi indicate;

VISTI i decreti del Ministro dello sviluppo economico del 12 dicembre 2018 e del 16 aprile 2019;





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTA la legge 27 dicembre 2019 n. 160 *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022"*;

VISTO in particolare l'articolo 1, comma 492, della citata legge n. 160 del 2019 che ha esteso il trattamento di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nonché il trattamento di mobilità in deroga di cui all'articolo 53-*ter* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, alle condizioni ivi previste, per l'anno 2020, anche alle imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa riconosciute con i decreti del Ministro dello sviluppo economico del 12 dicembre 2018 e del 16 aprile 2019, entro il limite massimo di spesa di 10 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, comma 492, della legge n. 160 del 2019 stabilisce che *"le risorse sono proporzionalmente ripartite tra le regioni in base alle richieste, entro il limite massimo complessivo di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020"*;

VISTA la nota prot. n. 176 del 10 gennaio 2020 con la quale la Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione ha richiesto alle regioni Marche e Piemonte di comunicare i fabbisogni relativi alle aree di crisi industriale complessa interessate;

VISTA la nota della regione Marche, acquisita agli atti della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione con prot. n. 464 del 17 gennaio 2020, con la quale è stato indicato in euro 6 milioni l'ammontare delle risorse necessarie per gli interventi previsti nell'area industriale complessa del distretto fermano-maceratese;





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTA la nota della regione Piemonte, acquisita agli atti della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione con prot. n. 594 del 22 gennaio 2020, con la quale è stata confermata la stima in 35 milioni di euro del fabbisogno dell'area industriale complessa di Torino;

TENUTO conto che i fondi stanziati, 10 milioni di euro, sono insufficienti a soddisfare i fabbisogni comunicati, pari a 41 milioni di euro;

RITENUTO di dover procedere alla riparametrazione dei fondi applicando la percentuale di riduzione del 75,61%

DECRETA

Articolo 1

1. Sono assegnate, per le competenze relative al 2020, le seguenti risorse finanziarie alle regioni Marche e Piemonte al fine della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, nonché per la concessione del trattamento di mobilità in deroga di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96

- Regione Marche, per le aree di crisi industriale complessa del Fermano-Maceratese: Euro 1.463.414,63;
- Regione Piemonte, per l'area di crisi industriale complessa di Torino: Euro 8.536.585,37.





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Articolo 2

1. L'onere complessivo, pari ad euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00), è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Articolo 3

1. Le Regioni sono tenute a rispettare il limite delle risorse finanziarie ad esse attribuite.
2. L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, come individuato dall'articolo 2 e trasmette relazioni semestrali al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto è trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it.

Roma, 03 APR 2020

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Nunzia Catalfo



Il Ministro dell'economia e delle finanze

Roberto Gualtieri